



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa del senatore RAMPI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2018**

Riconoscimento allo straniero dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 10 della Costituzione prevede, al secondo comma, che la condizione giuridica dello straniero sia regolata dalla legge in conformità alle norme ed ai trattati internazionali. Ai sensi di tale disposizione la condizione giuridica dello straniero risulta tutelata da una riserva di legge così detta «rinforzata»: è infatti previsto che le norme riguardanti lo *status* dello straniero debbano essere emanate con legge che a sua volta deve conformarsi a quanto previsto dalle norme internazionali generali e dai trattati stipulati dall'Italia.

Oltre a tale tutela riguardante il regime delle fonti destinate a disciplinare la condizione giuridica dello straniero, la Costituzione offre ai cittadini stranieri presenti nel territorio del nostro Paese anche una tutela di carattere sostanziale. La dottrina prevalente ritiene infatti che le disposizioni della Costituzione riguardanti i diritti fondamentali che non si riferiscono esplicitamente ai soli cittadini italiani, ma garantiscono un diritto in via generale «a tutti» o in modo impersonale ed astratto, debbano ritenersi implicitamente applicabili anche agli stranieri. Questo orientamento dottrinario ritiene inoltre che agli stranieri vada comunque riconosciuta una serie di diritti e di libertà che, rientrando nell'ambito delle libertà fondamentali, la dizione letterale del testo costituzionale garantirebbe solo nei confronti dei «cittadini» (ad esempio per quanto riguarda la libertà di riunione di cui all'articolo 17 della Costituzione).

Il riconoscimento del diritto di voto degli stranieri non comunitari alle elezioni locali è stato oggetto, in particolare negli ultimi anni, di numerosi interventi da parte di regioni ed enti locali. Tra questi si segnala l'i-

niziativa del comune di Genova, che con delibera ha previsto l'estensione ai cittadini extracomunitari dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e circoscrizionali. Il Governo ha annullato la delibera, anche a seguito del parere del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l'annullamento dell'atto. Analoghe iniziative dei comuni di Ancona e Torino sono state annullate dal Governo.

Tale riconoscimento, tuttavia, si basa anche su alcune misure adottate in ambito internazionale. Il capitolo C), parte II, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, afferma che «ogni Stato contraente si impegna, salvo quanto stabilito dalla disposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a concedere a ogni residente straniero il diritto di voto e di eleggibilità ad elezioni delle autorità locali, posto che egli soddisfi i medesimi requisiti giuridici che si applicano ai cittadini e, inoltre, che sia legalmente e abitualmente residente in quello Stato nei cinque anni precedenti le elezioni». Analoga istanza è ribadita dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 e del 15 gennaio 2004, che sollecitano nuovamente gli Stati membri ad estendere al più presto il diritto di voto in ambito locale agli stranieri non comunitari residenti.

A livello nazionale, vale anche la pena rilevare gli impegni assunti da alcune regioni italiane. Ad esempio, lo statuto della regione Emilia-Romagna, all'articolo 2, pone fra gli obiettivi prioritari della regione «il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi e rifugiati ed apolidi,

assicurando, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti».

La presente proposta è finalizzata al riconoscimento del diritto di voto attivo e passivo agli stranieri, non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, mediante l'introduzione dell'articolo 48-*bis* della Costituzione. Ai cittadini stranieri appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, residenti in Italia ed iscritti all'anagrafe del comune, è infatti già riconosciuto il diritto di voto attivo e passivo (quest'ultimo con limitazioni) nelle elezioni degli organi del comune (sindaco e consiglio comunale) e della circoscrizione, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996 n. 197, con il quale si è data attuazione alla direttiva 94/80/CE del Consi-

glio, del 19 dicembre 1994. In sostanza, il cittadino europeo che risiede in uno Stato di cui non possiede la cittadinanza può esercitare il diritto di eleggere e di essere eletto (con l'esclusione della carica di sindaco) nelle elezioni amministrative di base (comunali e circoscrizionali). Per esercitare il diritto di voto amministrativo il cittadino dell'Unione europea deve richiedere, personalmente e di sua iniziativa, l'iscrizione in una lista elettorale aggiunta del comune di residenza.

Con il presente disegno di legge costituzionale si intende garantire lo stesso diritto ai cittadini stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che lo esercitano con le medesime modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis*. - Ai cittadini stranieri, non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno dieci anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno, è riconosciuto il diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni, in conformità a quanto stabilito dalla legge per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea».

2. Il diritto di voto di cui all'articolo 48-*bis* della Costituzione, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è esercitato dai cittadini in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 48-*bis* che ne fanno domanda con le modalità stabilite ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, e che all'atto della presentazione della medesima domanda all'ufficio comunale competente sottoscrivono l'impegno a rispettare i principi fondamentali della Costituzione italiana.